



**A. S. ROMA S.p.A.**

Sede Sociale: Roma, Via Trigoria 3,600  
Capitale Sociale: Euro 19.878.494 interamente versato  
Registro Imprese n. 862/67 – R.E.A. n. 303093  
Codice Fiscale 03294210582 - P. IVA. 01180281006

**ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

*CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 27 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 15.00 IN  
PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL  
GIORNO 28 OTTOBRE 2011, STESSA LUOGO E ORA*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI  
DELL'ART. 125 TER DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di A.S. Roma S.p.A. (la “**Società**”) per il giorno 27 ottobre 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione, e occorrendo per il 28 ottobre 2011, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte ordinaria**

1. *Approvazione del Progetto di bilancio al 30 giugno 2011; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Parte straordinaria**

1. *Approvazione delle modifiche agli articoli 11, 13, 15, 17, 18, 26 (attuale 22), 31 (attuale 22bis) e dell'introduzione dei nuovi articoli 20, 21, 22 e 23 dello statuto sociale.*

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea dei Soci a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

L'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), fa riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via di Trigatoria Km 3,600, il giorno 27 ottobre 2011 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2011 stesso luogo e ora (l’“**Assemblea**”), relativo a “*Approvazione delle modifiche agli articoli 11, 13, 15, 17, 18, 26 (attuale 22), 31 (attuale 22bis) e dell'introduzione dei nuovi articoli 20, 21, 22 e 23 dello statuto sociale*”.

Nei modi e nelle forme di legge è stata già messa a disposizione del pubblico ai sensi del citato articolo 125-ter del TUF, la relazione predisposta dagli Amministratori relativa ai punti dell'ordine del giorno di parte ordinaria.

\*\*\*

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nel termine previsto dall'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti, con facoltà per gli azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito *internet* della Società ([www.asroma.it](http://www.asroma.it)).

### **Primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**

*Approvazione delle modifiche agli articoli 11, 13, 15, 17, 18, 26 (attuale 22), 31 (attuale 22bis) e dell'introduzione dei nuovi articoli 20, 21, 22 e 23 dello statuto sociale.*

#### **1. Motivazioni delle modifiche proposte**

In data 18 agosto 2011 è stato sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**") tra i soci di Neep Roma Holding S.p.A., azionista di maggioranza della Società, avente ad oggetto previsioni relative alla *governance* della Società, cui è stata data pubblicità con le modalità previste dalla normativa in materia.

Pertanto, alla luce dei suddetti accordi parasociali, nonché al fine di adeguare lo statuto sociale alla normativa applicabile e di rendere maggiormente chiara e coerente la struttura del medesimo, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 16 settembre 2011 ha deliberato di convocare l'Assemblea in sede straordinaria affinché vengano approvate le modifiche necessarie ed opportune.

#### **2. Modifiche statutarie**

Secondo quanto previsto dall'Allegato 3A al Regolamento Emittenti viene riportato di seguito il confronto tra i singoli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto con relativa illustrazione delle modifiche apportate.

#### **Articolo 11**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO CON MODIFICHE</b>
<p>L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'avviso deve essere pubblicato nei termini previsti dalla legge sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 d. lgs. 58/1998.</p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una</p>	<p>L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'avviso deve essere pubblicato nei termini previsti dalla legge sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 d. lgs. 58/1998. <a href="#"><u>Entro lo stesso termine sono pubblicati sul sito internet gli altri documenti previsti dalla normativa applicabile.</u></a></p> <p>L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere</p>

richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno predisporre la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 3 d. lgs. 58/1998.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Collegio Sindacale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 d. lgs. 58/1998 o dell'articolo 104, comma 2 d. lgs. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al consiglio di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni così presentate è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea o sette giorni prima, nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 d. lgs. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, [nel rispetto di quanto previsto all'art. 2367 co. 3 c.c.](#) allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno predisporre la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 3 d. lgs. 58/1998.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Collegio Sindacale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 d. lgs. 58/1998 o dell'articolo 104, comma 2 d. lgs. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al consiglio di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni così presentate è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea o sette giorni prima, nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 d. lgs. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

- Le modifiche all'articolo 11 dello Statuto riguardano alcune precisazioni finalizzate all'adeguamento dello statuto sociale alle normativa applicabile.

### **Articolo 13**

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
<p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.</p> <p>Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15 e 22.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.</p> <p>Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15 e <del>22</del>-26.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.</p>

- La modifica all'articolo 13 dello statuto sociale deriva da un'esigenza di rinumerazione conseguente agli ulteriori cambiamenti apportati allo Statuto.

### **Articolo 15**

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di diciotto membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenendo conto anche del numero dei candidati della lista proposta, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, dal socio o dai soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tre e non superiore a diciotto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da ~~un minimo di tre a un massimo di diciotto membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenendo conto anche del numero dei candidati della lista proposta, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, dal socio o dai soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori~~ da un minimo di tredici ad un massimo di diciannove membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero ~~non inferiore a tre e non superiore a diciotto~~ non inferiore a tredici e non superiore a diciannove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate

presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia,

presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, ~~come previamente stabilito dall'Assemblea,~~ meno uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza

qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno (i) un Amministratore Indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti inferiore o pari a 7 (sette), (ii) due Amministratori Indipendenti, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti superiore a 7 (sette), risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come di seguito indicato:

- a) se viene a cessare un amministratore che apparteneva alla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente;
- b) qualora non residuino nella predetta Lista di Minoranza altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con

~~non risultino eletti almeno (i) un Amministratore Indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti inferiore o pari a 7 (sette), (ii) due Amministratori Indipendenti, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti superiore a 7 (sette),~~ risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, ~~fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.~~ Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, purché la maggioranza di amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, la loro sostituzione è effettuata come di seguito indicato:

- a) ~~se viene a cessare un amministratore che apparteneva alla Lista di Minoranza,~~ il Consiglio di Amministrazione ~~nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista e l'assemblea delibera;~~ procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, cod. civ. del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso principio; ~~si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un~~



<p>le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori;</p> <p>c) per la sostituzione degli amministratori appartenenti alla Lista di Maggioranza, o in mancanza di liste, si procede ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli amministratori.</p> <p>Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p>	<p><u>Amministratore Indipendente criterio;</u></p> <p>b) qualora <u>nella stessa</u> non residuino <u>nella predetta Lista di Minoranza</u> altri <del>candidati</del><u>candidati</u> eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori;</p> <p>e) <del>per la sostituzione degli amministratori appartenenti alla Lista di Maggioranza, o in mancanza di liste, si procede ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli amministratori;</del></p> <p><u>Si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.</u></p> <p>Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali,</p>
--	---

	<p>nonché a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. <u><a href="#">ove l'inibizione riguarda il Presidente</a></u>, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p>
--	--

- Nel nuovo testo di statuto sociale viene proposto di stabilire un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a tredici e non superiore a diciannove; da ciò deriva anche la modifica relativa al numero di amministratori indipendenti che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, sarà, pertanto, in misura fissa pari a due.

Inoltre, viene stabilito che nell'ipotesi di cessazione di un amministratore, questi venga sostituito mediante cooptazione, nei limiti di cui all'articolo 2386 cod. civ., da un amministratore appartenente alla medesima lista. Qualora nella stessa lista non residuino altri candidati eleggibili si provvederà ai sensi di legge.

#### **Articoli 17 e 18**

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
---------------	---------------------

### Articolo 17

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori o di almeno un membro del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, per telegramma, telefax o posta elettronica almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, nell'ordine: dai Vice Presidenti in ordine di anzianità, dagli Amministratori Delegati presenti in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso annuale che sarà determinato ai sensi dell'art. 2389 c.c. e che può anche consistere, in tutto o in parte, in una partecipazione agli utili conseguiti dalla Società

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

### Articolo 18

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente

### Articolo 17

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori o di almeno un membro del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, per telegramma, telefax o posta elettronica almeno un giorno prima.

Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

### Articolo 18

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, nell'ordine: dai Vice Presidenti in ordine di anzianità, dagli Amministratori Delegati presenti in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso annuale che sarà determinato ai sensi dell'art. 2389 c.c. e che può anche consistere, in tutto o in parte, in una partecipazione agli utili conseguiti dalla Società.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'assemblea può determinare un importo

<p>statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.</p>	<p>complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p><del>Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</del></p> <p><del>Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.</del></p> <p><del>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.</del></p>
---	--

- Al fine di rendere più chiara e coerente la struttura dello statuto sociale l'articolo 17 è stato suddiviso in due parti ed è stato introdotto un nuovo articolo 18.

#### Articolo 20

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
/	<p><u>Fatto salvo quanto di seguito esposto, il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</u></p> <p><u>Per le materie di seguito indicate, salvo che le relative operazioni siano già espressamente previste nel budget annuale preventivamente approvato, è competente in via esclusiva il consiglio di amministrazione (senza pertanto la possibilità di delega ad amministratori, comitati, procuratori) che delibererà con il voto favorevole di almeno dieci componenti:</u></p> <p><u>(i) Qualsiasi acquisto, sotto qualsiasi forma, cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la creazione o</u></p>

	<p><u>concessione di diritti reali o gravami concernenti beni mobili e immobili della società, il cui valore ecceda Euro 5.000.000,00, con l'eccezione dell'acquisto da parte della società di diritti dei calciatori, in relazione ai quali la soglia di rilevanza sarà pari a Euro 15.000.000,00;</u></p> <p><u>(ii) Assunzione da parte della società di indebitamento, in qualunque forma, per un ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio;</u></p> <p><u>(iii) Revisione ed approvazione del progetto di bilancio della società da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;</u></p> <p><u>(iv) Revisione e approvazione del Budget annuale e del business plan della società, ivi incluse eventuali revisioni o modifiche agli stessi;</u></p> <p><u>(v) Concessione di finanziamenti, in qualunque forma, rilascio di garanzie o lettere di patronage in favore di terze parti non correlate, di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna operazione;</u></p> <p><u>(vi) Concessione di finanziamenti, in qualunque forma, rilascio di garanzie o lettere di patronage in favore di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod.civ., di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna operazione;</u></p> <p><u>(vii) Qualsiasi contratto stipulato o operazione effettuata tra la società e parti correlate (intese in conformità a quanto previsto dal regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 17 marzo 2010, come successivamente modificato o integrato);</u></p> <p><u>(viii) Assunzione di impegni o sottoscrizione di contratti in forza dei quali la Società assuma obbligazioni di importo superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio, con l'eccezione dei contratti relativi ai calciatori in relazione ai quali la soglia di rilevanza sarà pari ad Euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio;</u></p> <p><u>(ix) Approvazione di esborsi di capitale di importo superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio;</u></p> <p><u>(x) Approvazione di ciascuna spesa, sotto qualunque forma, che ecceda di oltre il 5% l'importo indicato nella relativa previsione nel Budget Annuale di riferimento;</u></p> <p><u>(xi) Approvazione di operazioni in forza delle quali le azioni della società siano revocate dalla quotazione.</u></p>
--	--

- Al fine di riflettere le previsioni contenute nel Patto, viene proposto di introdurre un nuovo articolo 20 che disciplina le materie riservate alla competenza del Consiglio di

Amministrazione, salvo che le predette materie non siano già espressamente previste nel budget annuale della società preventivamente approvato. Nell'ipotesi contemplata dal nuovo articolo 20 il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole di almeno dieci componenti.

#### Articolo 21

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
/	<p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore/i Delegato/i ed il Comitato esecutivo, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p><u><a href="#">Il Presidente o i Vice Presidenti o gli Amministratori Delegati - se nominati - avuta notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della società, dovranno inviare alla F.I.G.C. nei termini di cui all'art. 15 delle NOIF, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.</a></u></p>

- Per effetto delle precedenti introduzioni e suddivisioni e per le finalità sopra ricordate viene introdotto un nuovo articolo 21 nel quale viene apportata una precisazione normativa.

#### Articolo 22

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
/	<p><u><a href="#">Il Consiglio di Amministrazione può costituire, fra i suoi componenti, il comitato esecutivo ed altri organi interni aventi funzioni di consultazione e controllo, i quali delibereranno sulle materie che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.</a></u></p>

- Viene inserito un nuovo articolo 22 con il quale viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di costituire un comitato esecutivo ovvero altri organi interni aventi funzioni di consultazione e controllo.

**Articolo 23**

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
/	<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Comitato esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad amministratori delegati, se nominati, <del>potrà</del> <u>fatte salve le materie elencate all'articolo 20, secondo capoverso, del presente statuto, che resteranno di competenza esclusiva del Consiglio. Il Consiglio potrà altresì</u> demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c.</p> <p><del>Il Presidente o i Vice Presidenti o gli Amministratori Delegati se nominati entro 30 giorni dalla notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della società, dovranno inviare alla F.I.G.C., copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.</del></p>

- Per effetto delle precedenti introduzioni e modifiche viene introdotto un nuovo articolo 23, nel quale, comunque, viene riportata una parte del vigente articolo 19.

**Nuovo articolo 26 (attuale articolo 22)**

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione</p>	<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.</p> <p><del>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</del></p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione</p>

<p>complessivamente detenuta.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("<b>Lista di Maggioranza</b>") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle</p>	<p>complessivamente detenuta.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("<b>Lista di Maggioranza</b>") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un</p>
--	---



<p>sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l’altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>Qualora venga proposta un’unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</p> <p>In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p> <p>In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.</p> <p>Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l’integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l’Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell’Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l’altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>Qualora venga proposta un’unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</p> <p>In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p> <p>In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.</p> <p>Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l’integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l’Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell’Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>
---	--

- La modifica apportata al nuovo articolo 26 è una modifica meramente grafica volta ad eliminare una ripetizione.

**Nuovo articolo 31 (attuale articolo 26)**

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
<p>Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 3.3.94 pubblicata sulla G.U. dell'11.3.94 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della società da parte dei soci che siano consenzienti.</p> <p>I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.</p> <p>Gli azionisti prestano il loro consenso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della società ad ogni ente ed autorità secondo quanto previsto dal presente statuto, dalle norme emanate dalla F.I.G.C. e dalla legge.</p>	<p>Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 3.3.94 pubblicata sulla G.U. dell'11.3.94 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della società da parte dei soci che siano consenzienti.</p> <p>I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.</p> <p>Gli azionisti prestano il loro consenso ai sensi <del>della legge 31 dicembre 1996, n. 675</del> <a href="#">del D. Lgs. 196/2003</a> al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della società ad ogni ente ed autorità secondo quanto previsto dal presente statuto, dalle norme emanate dalla F.I.G.C. e dalla legge.</p>

- La modifica apportata deriva da un'esigenza di adeguamento alla normativa applicabile vigente.

Si ricorda infine che per effetto dell'introduzione dei sopra menzionati articoli si dovrà procedere alla rinumerazione di quelli vigenti.

Alla luce di quanto precede viene chiesto all'Assemblea dei Soci di voler:

- approvare le modifiche agli articoli 11, 13, 15, 17, 18, 26 (attuale 22), 31 (attuale 26) e l'introduzione dei nuovi articoli 20, 21, 22 e 23 dello Statuto sociale, nella versione "testo con modifiche" sopra riportata, assumendo inoltre tutte le ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiuntiva, i più ampi poteri per eseguire la delibera di approvazione delle modifiche dei summenzionati articoli dello statuto e dell'introduzione di quelli nuovi sopra citati, ed in particolare a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta di natura formale, ma non sostanziale, che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.

**3. Diritto di recesso**

L'assunzione delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie di cui alla presente Relazione non comporta l'applicabilità della disciplina relativa al diritto di recesso prevista dall'articolo 2437 cod. civ., in quanto le deliberazioni proposte non vertono sulle materie indicate nel predetto articolo.

Roma, 6 ottobre 2011

Per il Consiglio di amministrazione,

Il Presidente

Thomas Richard Di Benedetto